TESTO UNICO DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 40

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) Confezioni per la vendita

Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Versione in vigore dal 15 novembre 1990, non più in vigore dal 28 febbraio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Titolo	IV — Relative alla distribuzione
Capo	I — Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope/art-40-legge-22-dicembre-1975-n-685-art-40-confezioni-per-la-vendita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it